



## Entro il 16/12/2019 obbligo assemblea NOMINA ORGANO CONTROLLO : AGGIORNAMENTO

L'articolo 379 D.Lgs. 14/2019, al fine di favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi, amplia le ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di **controllo interni e dei revisori**.

la **nomina dell'organo di controllo** e del revisore è obbligatoria se la società:

1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per **due esercizi consecutivi almeno uno** dei seguenti **limiti**:

- a-totale dell'**attivo patrimoniale: 4 milioni di euro**;
- b-ricavi delle **vendite** e delle prestazioni: **4 milioni di euro**;
- c-dipendenti **occupati** in media durante l'esercizio: **20 unità**.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti".

La norma prevede che **le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della norma.**

### INDICI CRISI D'IMPRESA

La normativa della crisi d'impresa è **applicabile a qualsiasi azienda anche sotto le soglie**(vedi sopra) **della nomina del organo di controllo sia tutte le società**, le stesse saranno sottoposte alla normativa e seguiranno la procedura di segnalazione all'OCRI(organismo presso la cciaa ) dopo la verifica potrà automaticamente risolvere la crisi oppure segnalazione al Tribunale per le procedure di liquidazione giudiziale(ex fallimento)

<sup>1</sup>Il nuovo Codice ha uno dei suoi pilastri nell'emersione anticipata delle crisi, al fine di rendere più efficaci gli strumenti da utilizzare per risolverla, ed in tale senso pone:

- in capo agli **amministratori, nuovi obblighi** che si traducono nel dotare la società degli **assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati** per cogliere l'esistenza della crisi che, una volta accertata, dovrà essere affrontata in modo tempestivo
- in capo al **collegio sindacale ed al revisore, un obbligo di segnalazione** al nuovo organismo di composizione della crisi (OCRI) **quando si ravvisano fondati indizi di crisi**
- in capo ai **creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e agenti di riscossione)** un analogo obbligo di segnalazione se il debito dell'impresa ha

<sup>1</sup> Il documento, datato 16 ottobre 2019, è ancora in bozza in quanto se ne attende l'approvazione da parte del MISE come previsto dalla norma citata.

**superato una soglia** definita importo rilevante. (DEBITI INPS SUPERIORI A 50.000 E AGENZIA ENTRATE 30% del volume d'affari e superiori a 25.000)

Il documento presentato dal **CNDCEC** fornisce un approccio metodologico che si articola nelle seguenti fasi:

1. **Fase 1:** verifica dello squilibrio patrimoniale attraverso la misurazione del patrimonio netto con frequenza trimestrale e sulla base di un bilancio intermedio. Se il patrimonio netto è negativo ne deriva automaticamente l'esistenza di fondati indizi di crisi e quindi la ricorrenza dell'obbligo di segnalazione. Se il patrimonio netto è positivo si passa alla fase 2;
2. **Fase 2:** calcolo del rapporto tra flussi attesi e impegni finanziari (cosiddetto DSCR) sulla base di un budget di tesoreria con orizzonte almeno semestrale. In merito al calcolo di questo indice il documento del CNDCEC presenta due approcci diversi nella metodologia di costruzione ma identici nel risultato: il DSCR deve essere maggiore di 1 quando i flussi attesi a numeratore sono sufficienti a coprire gli impegni assunti a denominatore, per cui in questa situazione non ricorre obbligo di segnalazione; al contrario, se il DSCR è inferiore all'unità, il sindaco e il revisore dovranno procedere alla segnalazione all'OCRI;
3. **Fase 3:** in caso di inaffidabilità del *budget* di tesoreria (e conseguentemente del DSCR) devono essere esaminati gli indici sottostanti e, solamente in caso di superamento delle soglie per tutti i cinque indici riportati sotto, si dovrà procedere alla segnalazione

Settore	Oneri finanziari/Ricavi	PN/Debiti totali	Attività a breve/Passività a breve	Cash flow/Attivo	Debiti tributari e previdenziali/Attivo
A. Agricoltura, silvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	5,6%
B. Estrazione C. Manifattura D. Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	4,9%
E. Fornitura acqua reti fognarie rifiuti D. Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	6,5%
F41. Costruzione di edifici	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	3,8%
F42. Ingegneria civile F43. Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	5,3%
G45. Commercio autoveicoli G46. Comm. Ingrosso D. Distribuzione energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	2,9%
G47. Commercio dettaglio I56. Bar e ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	7,8%
H. Trasporto e magazzinaggio I55. Hotel	1,5%	4,1%	86,0%	1,4%	10,2%
JMN. Servizi alle imprese	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	11,9%
PQRS. Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	14,6%

Se ricorrono i presupposti il sindaco e il revisore o gli enti INPS e AGENZIA ENTRATE e RISCOSSIONE segnalano l'esistenza di fondati indizi di crisi all'organo amministrativo e, in caso di adozione di misure insufficienti da parte dello stesso, all'OCRI e di seguito al Tribunale i tempi previsti per trovare soluzioni e prendere provvedimenti sono molto stringenti 90giorni ca.

**lo Studio Dignani-Saccani rimane a disposizione per ogni chiarimento.**

**COGLIAMO L'OCCASIONE PER AUGURARE BUON LAVORO**

**MACERATA, Lì 21/11/2019**

**Lo studio**